



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Luglio a Piazza Armerina si sono riuniti i Sigg.:

- MARCO FARRUGGIO nato a Piazza Armerina il 26-08-1989 CF: FRRMRC89M26G580V
- BIAGIO CILIA nato a Piazza Armerina il 02-03-1991 CF: CLIBGI91C02G580P
- MIRKO MILAZZO nato a Piazza Armerina il 31-05-1991 CF: MLZMRK91E31G580O

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig.

MARCO FARRUGGIO

Il presidente illustra i motivi che spingono lo stesso e gli intervenuti a farsi promotori nella costituzione di una associazione culturale, e legge lo statuto della costituente associazione, che viene allegato a quest'atto. Inoltre viene dagli stessi stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra i suddetti una associazione, senza scopo di lucro, denominata : "LA TERRA ELETTRICA"

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede a Piazza Armerina in via Carducci 12, essa potrà essere trasferita altrove con assemblea ordinaria e potranno altresì essere creati uffici di rappresentanza e sedi secondarie ove svolgere l'attività sociale.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione viene fissata da oggi a tempo indeterminato.



2004



ARTICOLO 4

Per quanto concerne lo scopo associativo, l'amministrazione, la rappresentanza, i poteri degli organi associativi, le assemblee, i bilanci e quant'altro rilevante ai fini della vita dell'associazione valgono le norme di cui allo statuto sociale predisposto dai suddetti che viene allegato a questa scrittura con la lettera "A" per formarne parte integrante.

ARTICOLO 5

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono chiamati i sigg.:

Presidente: MARCO FARRUGGIO

Vice Presidente: BIAGIO CILIA

Segretario: MIRKO MILAZZO

ARTICOLO 6

Gli associati testé nominati accettano di buon grado la carica a loro conferita a ciò non essendovi cause di ineleggibilità o incompatibilità.

ARTICOLO 7

Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto e dallo statuto allegato valgono le norme di legge in materia di associazione.

Piazza Armerina il 13/07/2020

Marco Farruggio 11/10

B Cilia

Mirko Milazzo

Indirizzo del Delegato del Direttore Provinciale

AGENZIA D.L.





STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita tra i suddetti una associazione, senza scopo di lucro, denominata Associazione ;

ARTICOLO 2

L'associazione svolge attività culturale e ricreativa nei seguenti settori:

- a) nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo tutte quelle iniziative volte ad una valorizzazione della cultura in genere.
- b) nel settore di tutela e valorizzazione della natura, organizzando escursioni, raduni e viaggi;
- c) nel settore dello sport dilettantistico promuovendo tutte le attività sportive;
- d) nel settore assistenziale attraverso la promozione della solidarietà nei confronti di anziani, disadattati, emarginati e delle minoranze;
- e) promozione del territorio e delle relative risorse naturali, artistiche, storiche, imprenditoriali attraverso apposite strategie di marketing che contribuiscono ad incrementare i livelli occupazionali, di



alfabetizzazione informatica, la produzione di strumenti audiovisivi e multimediali (es. sito web dell'Associazione) o quant'altro per favorire maggiore visibilità.

- 
- f) nel settore della comunicazione attraverso l'organizzazione di convegni, mostre, corsi, spettacoli e rappresentazioni teatrali, attività di formazione attraverso laboratori artistici, teatrali, musicali, viaggi studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, utili per divulgare la conoscenza, ad un pubblico più vasto, di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione.
 - g) organizzazione di attività di formazione del personale della scuola
 - h) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche utili a realizzare e diffondere le finalità dell'Associazione.
 - i) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici o privati, studi e ricerche, progetti, al fine di realizzare nella società le finalità dell'Associazione.
 - j) istituzione di borse di studio, concorsi, premi finalizzati a conseguire e divulgare gli scopi sociali.
 - k) Gestione di centri polifunzionali, di scuole di Musica o artistiche in generale.
 - l) Gestione di spazi pubblici anche con affidamento diretto da parte di enti pubblici e privati di parcheggi al fine di favorire la promozione turistica e la conoscenza del territorio atto ad offrire accoglienza e servizi turistici dedicati.

ARTICOLO 3

E' compito dell'associazione favorire l'estensione di attività culturali;



l'associazione non ha fini lucrativi, i proventi dell'attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di entrambi i sessi, maggiorenni previa richiesta da far pervenire al Consiglio Direttivo che ha tempo 7 giorni per ratificare la qualifica di socio.

ARTICOLO 5



Per essere ammesso a socio deve presentarsi domanda contenente generalità del richiedente e con dichiarazione che attesti che il soggetto si attiene al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 6

La presentazione della domanda di ammissione, una volta che la stessa venga ratificata dal consiglio direttivo, dà diritto all'iscrizione sul libro soci con la qualifica di socio periodico ed a ricevere la tessera sociale valevole per un anno e rinnovata per l'anno successivo al versamento della quota di partecipazione che verrà stabilita.

ARTICOLO 7

La qualifica di socio periodico dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

La qualifica di socio fondatore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;



- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

Tutti i soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;

- all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni presi dagli organi sociali.

ARTICOLO 8

Il socio non viene considerato più tale se non versa annualmente la somma relativa alla tessera sociale così come previsto dagli organi competenti.

I soci sono espulsi quanto non ottemperino alle disposizioni previste dallo statuto o ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, inoltre se si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali, infine se arrecano danno morale e materiale all'associazione

Le espulsioni e le radiazioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

ARTICOLO 10

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.



BILANCIO

ARTICOLO 11

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro il 30 APRILE dell'anno successivo che può essere prorogato di due mesi quanto esigenze particolari lo richiedano; l'esercizio sociale è equivalente all'anno solare. L'associazione è senza scopo di lucro quindi non si prevede la possibilità di ripartizione di utili tra soci o tra amministratori;

ARTICOLO 12

Allora il bilancio presenti un residuo attivo esso sarà utilizzato come fondo per finanziare attività svolte dall'associazione. In ogni caso non si prevede la possibilità in nessun caso di distribuire somme sia ai soci che a partecipanti al Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Le assemblee dei soci possono essere straordinarie e ordinarie, la convocazione avviene con annuncio affisso alla sede dell'associazione o nelle sedi secondarie.

ARTICOLO 15

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno nel



periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. E' onere del Presidente informare i soci fondatori sulla convocazione dell'assemblea con raccomandata, fax, mail o sms.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera sull'istituzione del Collegio Sindacale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative preventive previste dall'art. 12 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e delibera sugli atti di competenza con riferimento a quanto previsto da codesto statuto.

ARTICOLO 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qual volta ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti (qualora presente);
- allorché ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ARTICOLO 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il



numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire in qualsiasi giorno successivo alla data di prima convocazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto, o su eventi quali lo scioglimento o la messa in liquidazione è necessaria almeno in prima convocazione la presenza del cinquanta per cento dei soci e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti in prima convocazione, in seconda convocazione si delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quanto ne fa richiesta almeno un decimo dei presenti.

ARTICOLO 19

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene presieduta da un presidente nominato dalla stessa; le operazioni verranno verbalizzate da un segretario nominato dal presidente e trascritte in un libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri eletti tra i soci e resterà in carica per un anno. Lo stesso elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e attribuisce ai soci le altre cariche.

I soggetti incaricati per lo svolgimento delle funzioni sopra citate compongono la Presidenza. Il Consiglio direttivo può essere composto solo da soci fondatori. Le cariche sociali e le prestazioni dei volontari sono svolte a titolo gratuito.



ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni centottanta giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza.

In assenza del Presidente la seduta sarà presieduta dal Vice Presidente.

ARTICOLO 22

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- stabilire annualmente la quota per la tessera sociale da versare tenendo conto dei criteri che riterrà più opportuni;
- redigere i bilanci;
- stabilire i criteri da proporre in Assemblea per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere i programmi per le attività sociali sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al componente più anziano dell'ufficio di presidenza.

REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24

Il collegio sindacale è organo facoltativo, la sua nomina verrà demandata all'assemblea ordinaria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti



eletti dall'assemblea. I sindaci durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri

ARTICOLO 26

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con le maggioranze previste nell'art. 17 del presente statuto. In caso di scioglimento, come previsto dall'art. precedente, sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Espedita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, poiché l'associazione non persegue fini di lucro, dopo che vengono estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo delle attività oggetto della associazione liquidante.

Piazza Armerina lì 13/07/2020

I firmatari
Marco Favry/10
B. Cilia
Michele Puletti

